



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**Relazione sugli esiti del controllo
dei questionari relativi ai rendiconti
dell'esercizio finanziario 2016 dei
comuni della Valle d'Aosta con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti**

COMUNE DI BIVAZZO - DATA 00/11/2018 ORE 12:00/13:00 ATTO LA CT N. 0000 0

Adunanza del 23 maggio 2018

| 2018 |

COMUNE DI BARD - BPOF 000180 SET 12\0e\5018 11F IA CT e Esac 0

Relatore: Adriano Del Col

Hanno collaborato per l'attività istruttoria e l'elaborazione dei dati: Ilva Sonia Armand, Barbara Bante,
Christian Isabel



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO
DEI QUESTIONARI RELATIVI AI RENDICONTI
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA
CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI**

COMUNE DI BARD - BPOF 000189 90T T2\0e\5018 WFF IA CT e Esac 0

2018

INDICE GENERALE

	Pag.
1. Il quadro normativo del controllo	5
2. L'ordinamento contabile	5
3. La metodologia del controllo	6
4. Il pareggio del bilancio	7
5. Gli esiti del controllo generale dei questionari	9
a) Gli equilibri finanziari	10
b) L'indebitamento	11
c) Il contenimento della spesa per le assunzioni di personale	12
d) I risparmi conseguenti ai processi riorganizzativi	13
6. Gli ulteriori controlli	15
a) La costituzione del fondo rischi	16
b) Le ulteriori verifiche sul riaccertamento straordinario dei residui	21
c) La costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità	33
 <i>Allegati</i>	 35

1. Il quadro normativo del controllo

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quale norma di coordinamento della finanza pubblica, prevede che gli organi di revisione dei comuni trasmettano alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio finanziario.

L'esame di tali referti, costituiti da questionari predisposti secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte, consente alle sezioni regionali di verificare la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Trattasi di un riesame di legalità e regolarità, di natura collaborativa, che sfocia nella segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate alle amministrazioni interessate, ai fini dell'adozione delle misure necessarie (v. Corte cost. n. 179/2007).

Detti controlli sono applicabili anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale, nei termini chiariti dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 39/2012 con riferimento a quanto previsto dall'art. 11-bis¹ del d.l. n. 174 del 2012), in quanto svolti in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.), anche in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, inserendo nel Testo unico degli enti locali l'art. 148-bis, ha introdotto ulteriori tipologie di controllo, di natura preventiva, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, che si collocano su di un piano distinto e complementare rispetto al menzionato controllo di natura collaborativa (v. Corte cost. n. 60/2013).

2. L'ordinamento contabile

A seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica siglato il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione autonoma Valle d'Aosta, la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (finanziaria per gli anni 2016/2018), all'art. 27, c. 2, ha previsto che “gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applicano le disposizioni di cui al titolo

¹ L'art. 11-bis del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, dispone: “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione”.

I del d.lgs. n. 118/2011², nei termini ivi indicati posticipati di un anno, salvo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2”.

Il richiamato comma 2 dell’art. 31 ha stabilito che, nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale di cui alla l.r. n. 30/2009, le disposizioni in essa contenute continuano a trovare applicazione, ove compatibili, con quelle di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Per quanto concerne gli schemi di bilancio degli enti locali e delle relative forme associative, il richiamato 2° comma dell’art. 31 ha previsto le seguenti opzioni:

“a) adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal d.lgs. n. 267/2000 [TUEL]³, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

b) adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal d.lgs. n. 267/2000 cui è attribuita funzione conoscitiva e applicare la disciplina regionale relativa alla contabilità analitica. In tal caso, il bilancio pluriennale per il triennio finanziario 2016/2018, adottato secondo lo schema vigente nel 2015, svolge funzione autorizzatoria. Nell'anno 2016, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio, è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dal d.lgs. n. 267/2000 e nella parte spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio”.

Giova rammentare, infine, che la stessa l.r. n. 19/2015 ha abrogato pressoché interamente il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), mantenendo la vigenza del solo titolo VIII, concernente la revisione economico-finanziaria⁴, fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali di cui alla normativa statale vigente in materia.

3. La metodologia del controllo

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 5 aprile 2017, n. 6 (pubblicata nella GU Serie Generale n. 98 del 28 aprile 2017 – Supplemento Ordinario n. 21) ha approvato, relativamente al rendiconto dell'esercizio 2016, le linee guida e il questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi

² D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

³ Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, reca “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL).

⁴ Il citato titolo VIII del r.r. n. 1/1999 disciplina l’organo di revisione economico-finanziaria, i limiti dell’affidamento di incarichi, le incompatibilità e ineleggibilità, le funzioni, le responsabilità, il compenso dell’organo di revisione.

166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dalle linee guida approvate si evince che le stesse, unitamente alla relativa relazione-questionario, rappresentano supporto operativo anche per l'attività delle Sezioni regionali di controllo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, utilizzabili nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili.

Considerato che tutti i comuni della regione, ad eccezione del Capoluogo, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, la Sezione ha approvato un'integrazione alla suddetta relazione-questionario che consentisse l'esposizione dei dati in conformità agli schemi dell'ordinamento contabile regionale, non realizzabile mediante il questionario nazionale predisposto con riferimento agli schemi del TUEL e al d.lgs. n. 118/2011.

Pertanto, con la deliberazione 29 novembre 2017, n. 19, questa Sezione ha approvato un'appendice al citato questionario deliberato dalla Sezione delle autonomie per la predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016 a cura degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali della Valle d'Aosta con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Con separate relazioni sarà dato conto dell'esito del controllo del bilancio di previsione e del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 del Comune di Aosta⁵, unico della regione con una popolazione superiore a 5.000 abitanti e che ha, come detto, utilizzato in tale anno gli schemi del d.lgs. n. 267/2000.

Occorre, infine, sottolineare che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella relazione, per cui l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

4. Il pareggio del bilancio

Il comma 167 della richiamata legge n. 266/2005 prevede, tra l'altro, che la relazione-questionario sui rendiconti riferisca circa il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di COMUNE DI AOSTA - BPOF 0001189 90T T2\0e\30T8 WFF IA CT e BPOC 0 stabilità interno.

Il comma 3 dell'art. 148-bis, introdotto nel TUEL dal d.l. n. 174/2012, ugualmente richiamato, dispone a sua volta che l'accertamento del mancato rispetto, tra gli altri, degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di esame della suddetta relazione, comporta per gli enti interessati l'obbligo di

⁵ I relativi questionari sono stati approvati da questa Sezione con le deliberazioni n. 5/2017 e n. 20/2017.

adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

La previgente disciplina regionale in materia di patto di stabilità è divenuta inapplicabile, a decorrere dall'esercizio finanziario in esame, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, commi da 707 a 734, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha previsto, quale concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, il conseguimento, a decorrere dal 2016, di un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, da parte di tutti i comuni, a prescindere dalla dimensione demografica.

Risulta agli atti di questa Sezione che la Regione autonoma Valle d'Aosta, nella proposta per la conclusione dell'accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica per l'anno 2016⁶, ha comunicato – analogamente a quanto avvenuto per i precedenti patti di stabilità, in relazione alle proprie competenze statutarie in materia di enti locali – la volontà di definire le modalità attuative della nuova disciplina del pareggio di bilancio, con particolare riferimento alle regole in materia di flessibilità orizzontale e verticale, ai meccanismi sanzionatori e alla verifica dei risultati.

In assenza di ogni riscontro ufficiale da parte del competente Ministero, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1530/2016⁷ adottata in applicazione dell'art. 2-bis della l.r. n. 48/1995 e s.m.i.⁸, ha definito i criteri e le modalità per il raggiungimento del suddetto obiettivo da parte degli enti locali, oltre alle procedure del monitoraggio e della relativa rimodulazione orizzontale, mantenendo, in particolare, validi gli effetti della predetta rimodulazione realizzata da alcuni comuni nella gestione del patto di stabilità 2015⁹.

Con la richiamata deliberazione, inoltre, la Struttura regionale competente in materia di finanza locale è stata incaricata di individuare, sulla base del monitoraggio effettuato, i comuni

⁶ Trattasi dell'accordo previsto dall'art. 1, commi 454 e 457, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

⁷ La deliberazione n. 1530 in data 11.11.2016 ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali della regione per l'anno 2016. Monitoraggio e rimodulazione orizzontale".

⁸ L'art. 2-bis (Pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione) della l.r. 48/1995 recita: "1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. 2. A decorrere dall'anno 2016, gli enti locali applicano la disciplina del pareggio di bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione, fornendo indicazioni relative alla modulistica, nonché ai termini e alle modalità del monitoraggio per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti in favore dello Stato".

⁹ In applicazione della rimodulazione orizzontale, nell'esercizio 2015 il Comune di Fénis aveva ceduto spazi finanziari per euro 200.000,00, dei quali avevano fruito il Comune di Ayas per euro 109.000,00 e il Comune di Quart per euro 90.900,00.

rispettosi o meno del vincolo del raggiungimento del saldo finale di competenza non negativo per l'anno 2016, nonché di pubblicare *on line* i risultati definitivi. Lo stesso provvedimento, infine, ha riaffermato l'obbligo degli organi di revisione di provvedere al controllo della definizione del suddetto saldo, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 67 del regolamento regionale n. 1/1999.

All'esito del monitoraggio realizzato, la Struttura regionale competente¹⁰ – atteso che la rimodulazione orizzontale non ha avuto, nel 2016, esito positivo, in quanto nessuna Amministrazione ha richiesto l'acquisizione degli spazi resi cedibili da 14 enti per complessivi euro 1.169.855,00 – ha accertato che tutti i comuni della regione sono risultati rispettosi dell'obiettivo del raggiungimento del suddetto saldo non negativo, con le risultanze finanziarie indicate nel prospetto allegato sub 1) alla presente relazione.

La Sezione rileva, infine, che nei questionari e nelle relazioni acquisite ai fini del presente controllo non risultano segnalazioni degli organi di revisione relative a violazioni del rispetto delle sanzioni conseguenti allo sfioramento del precedente patto di stabilità dell'anno 2015.

5. Gli esiti del controllo generale dei questionari

L'esame dei rendiconti 2016, effettuato tramite la verifica dei questionari e delle relative appendici compilati dagli organi di revisione economico-finanziaria, è stato compiuto con particolare riguardo agli equilibri di bilancio e all'osservanza dei vincoli di legge in materia di indebitamento, atteso che, come evidenziato sopra, il monitoraggio del rispetto degli obiettivi posti dal pareggio di bilancio è stato svolto dalla competente Struttura della Regione Valle d'Aosta.

Le verifiche della suddetta documentazione, trasmessa dai 73 comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, hanno escluso la presenza di irregolarità tali da necessitare un'apposita pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL¹¹, pur

COMUNE DI BARD - BPOF 0001189 9ET T2\0E\SOJ8 IFF IA CT e BSEC 0

¹⁰ V. Provvedimento dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 7682 – Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura.

¹¹ Il comma 3 dell'art. 148-bis del TUEL prevede che: "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

evidenziando talune irregolarità, in particolare, nell'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, esposte nel successivo paragrafo b).

a) Gli equilibri finanziari

Considerato quanto evidenziato nel precedente par. 2 relativamente al perdurare, nel 2016, della vigenza dell'ordinamento contabile di cui alla l.r. n. 30/2009 nelle parti compatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, la verifica del rispetto degli equilibri finanziari, nei rendiconti in esame, è stata effettuata prendendo a riferimento i principi fissati in merito dall'art. 7 della richiamata legge regionale¹².

Come evidenziato nella colonna e) delle tabelle allegate sub 2) alla presente relazione, tutti i comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti risultano aver conseguito, alla conclusione dell'esercizio 2016, un risultato di amministrazione positivo.

Complessivamente considerato, l'ammontare degli avanzi di amministrazione accertati nei rendiconti in esame risulta essere inferiore di circa 17 milioni di euro rispetto all'ammontare rideterminato al 1° gennaio 2016, principalmente per effetto delle operazioni relative al passaggio alla contabilità armonizzata realizzato nel corso di tale anno.

Nei rendiconti 2016 risultano rispettati anche gli equilibri finanziari della parte corrente, in quanto tutti i comuni conseguono un saldo economico positivo o quantomeno, in 6 (sei) enti, pari a zero [v. col. a) delle tabelle allegate sub 2]. Relativamente alle modalità del conseguimento di detto saldo, la Sezione ha accertato il corretto impiego allo scopo degli avanzi di amministrazione e/o, *in primis*, degli oneri relativi alle concessioni edilizie.

Mette conto evidenziare, infine, che il suddetto passaggio alla contabilità armonizzata – avendo, in particolare, registrato la reimputazione sulla gestione competenza 2016 di una massa complessiva di residui passivi considerevolmente superiore ai residui attivi 2015 a loro volta reimputati – ha determinato per l'ampia maggioranza dei comuni [51 su 73, pari al 70 per cento circa] il conseguimento di un saldo negativo nella gestione competenza, peraltro compensato dai fondi pluriennali vincolati costituiti.

¹² L'art 7 (Equilibrio del bilancio) della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, "Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione" recita: "1. Nel bilancio il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo presunto, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo presunto. 2. Ai fini dell'equilibrio del bilancio, nel totale delle entrate si considerano le operazioni di indebitamento autorizzate con la legge di bilancio. 3. Nel bilancio il totale delle spese correnti e delle spese per rimborso di mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento non può superare il totale delle entrate correnti".

b) L'indebitamento

Il controllo della Sezione sui dati forniti dai comuni mediante i questionari relativi al rendiconto 2016 è stato rivolto, anche, a verificare il rispetto delle due fondamentali disposizioni regolanti la materia: da un lato, l'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione¹³, come integrato dall'art. 4 della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che autorizza l'impiego dell'indebitamento esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento; dall'altro, l'art. 204, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000¹⁴, come modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che fissa i limiti del ricorso al credito in rapporto alla situazione finanziaria dell'ente.

Dal controllo è emerso che 3 (tre) comuni hanno contratto nuovi mutui nel corso del 2016:

- Châtillon, che ha assunto un nuovo mutuo di 76.076,52 euro per la manutenzione straordinaria delle scuole medie;
- Saint-Marcel, che ne ha acceso uno di 263.000 euro per il finanziamento del primo lotto dei lavori di sistemazione dell'area sportiva;
- Saint-Vincent, che ne ha contratto uno di 214.549,20 euro per realizzare opere di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

Considerate le suesposte finalità d'impiego dei mutui accesi, la Sezione rileva che tutti i summenzionati Comuni risultano rispettare, con il nuovo indebitamento, il citato vincolo posto dall'art. 119, ultimo comma della Costituzione.

Dall'esame, in particolare, della tabella 2.3.2 dei questionari, la Sezione ha, inoltre, accertato che gli stessi comuni hanno rispettato il limite fissato dal combinato disposto del richiamato comma 1 dell'art. 204 del TUEL e del comma 5ter dell'art. 19 della l.r. n. 1/2005¹⁵. In merito,

¹³ L'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione recita "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

¹⁴ L'art. 204, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sugli enti locali), come modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), stabilisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera [...] il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. [...] Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito".

¹⁵ Il comma 5ter dell'art. 19 della l.r. n. 1/2005 dispone che "Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali valdostani è ammesso nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il totale delle entrate dei titoli I, II e III per i Comuni e I e II per le Comunità montane, ai fini della definizione del loro rapporto con gli interessi passivi, deve essere calcolato attribuendo ai

giova evidenziare che, essendo il questionario riferito alla legislazione statale, la Sezione ha effettuato la verifica del rispetto del suddetto limite provvedendo direttamente a calcolare l'incidenza dei trasferimenti regionali senza vincolo di destinazione considerati dalla testé citata disposizione regionale.

c) Il contenimento della spesa per le assunzioni di personale

Nell'appendice del questionario in esame era stato richiesto agli organi di revisione di attestare il rispetto di alcune disposizioni dettate dalla richiamata legge regionale finanziaria n. 19/2015 (art. 2) per assicurare, nel 2016, il contenimento della spesa complessiva del personale del comparto unico.

Giova preliminarmente rammentare, in merito, il principio fondamentale fissato dall'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001¹⁶ (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che fa divieto alle amministrazioni pubbliche di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità dei relativi atti, in assenza della preventiva ricognizione annuale delle eccedenze di personale, stabilendo, al successivo comma 3, che la mancata attivazione delle procedure regolanti la mobilità collettiva può costituire responsabilità disciplinare.

Su tale presupposto, la citata disposizione regionale (comma 1, ultimo periodo)¹⁷ ha previsto l'effettuazione, entro il 28 febbraio 2016, di un monitoraggio finalizzato a verificare, presso gli enti del comparto unico regionale, l'eventuale presenza di eccedenze di personale, onde procedere prioritariamente alla relativa ricollocazione rispetto all'immissione, a tempo indeterminato, di ulteriori dipendenti nel predetto comparto.

Il comma 5 del richiamato art. 2¹⁸ ha dato facoltà ad ogni comune – nelle more dell'attuazione delle selezioni uniche per le assunzioni a tempo indeterminato, previste dal comma 2 dell'art. 40

COMUNE DI BARD - BPOF 0001189.991 IP\06\5018.11.F LA CT. e ESPEC 0
trasferimenti regionali senza vincolo di destinazione, erogati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), il 20 per cento del loro valore monetario". Tale disposizione è stata abrogata dal comma 4 dell'art. 11 della l.r. n. 24/2016 con effetto a decorrere dall'esercizio 2017.

¹⁶ L'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recita: "Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 (vale a dire, delle eccedenze di personale) non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere".

¹⁷ L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 19/2015 dispone che "L'Amministrazione regionale e gli enti locali provvedono, entro il 28 febbraio 2016, a effettuare un monitoraggio presso gli enti del comparto unico regionale al fine di verificare eventuali esuberi di personale e di adottare gli opportuni trasferimenti per mobilità".

¹⁸ Il comma 5 dell'art. 2 della l.r. n. 19/2015 recita: "Nelle more dell'attivazione delle procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 40 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), e 6 della l.r. n. 6/2014, gli enti locali, previa stipula di

del regolamento regionale n. 1/2013¹⁹, da bandirsi esclusivamente per il tramite dell'amministrazione regionale – di utilizzare le graduatorie in essere presso altri enti locali, con facoltà degli iscritti di rinunciare all'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dello stesso articolo²⁰.

Risulta agli atti della Sezione che il suddetto monitoraggio, coordinato dal Dipartimento personale e organizzazione dell'Amministrazione regionale su richiesta del CPEL²¹, ha accertato l'assenza di esuberanti di personale delle categorie (vale a dire, unità non dirigenziali) nell'intero comparto unico regionale.

I dati forniti nell'appendice al questionario sul rendiconto in esame hanno evidenziato che tutti i 9 (nove) comuni²² che, nel 2016, hanno proceduto ad assunzioni di personale utilizzando le graduatorie di altri enti, avevano preliminarmente effettuato la suddetta ricognizione degli esuberanti.

d) I risparmi conseguenti ai processi riorganizzativi

Nell'appendice del questionario in esame è stato richiesto agli enti di comunicare se, nel 2016, ottemperando a quanto disposto dal comma 3 del richiamato art. 2 della l.r. n. 19/2015²³, hanno assicurato progressivi risparmi sulla spesa del personale mediante l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi introdotto dalla l.r. 5 agosto 2014, n. 6²⁴, di seguito per brevità “la legge”.

apposita convenzione, possono utilizzare le graduatorie in corso di validità di altri enti locali per assunzioni a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 9, del predetto regolam. reg. n. 1/2013; la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria”.

¹⁹ Il comma 2 dell'art. 40 del Regolamento regionale n. 1/2013 “Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6”, prevede che: “2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), i Comuni sono tenuti a bandire le procedure selettive per il reclutamento del personale a tempo indeterminato o determinato per il tramite dell'Amministrazione regionale”.

COMUNE DI ... - ...

²⁰ Il comma 9 dell'art. 40 del Regolamento regionale n. 1/2013 prevede che: “Il candidato risultato vincitore in più graduatorie ha diritto di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunto. Una volta effettuata la scelta, lo stesso decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato”.

²¹ Acronimo di Consiglio permanente degli enti locali.

²² Trattasi dei Comuni di Brissogne, Courmayeur, Fénis, Gignod, Jovençon, Montjovet, Pont-Saint-Martin, Saint-Pierre, Villeneuve.

²³ Il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 19/2015 dispone: “Per l'anno 2016, gli enti locali assicurano, mediante l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, con le forme e secondo le modalità di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), progressivi risparmi sulla spesa del personale, attraverso specifiche misure di razionalizzazione dei sistemi organizzativi e la rigorosa programmazione dei fabbisogni di risorse umane”.

²⁴ La l.r. 5 agosto 2014, n. 6, è intestata “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”.

Giova rammentare che detta legge ha definito una nuova disciplina del suddetto esercizio, definendone l'articolazione su tre ambiti – regionale, sovracomunale e, per le funzioni residuali, comunale – con l'obiettivo di “incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni erogate sull'intero territorio regionale”.

La legge, relativamente all'ambito sovracomunale, ha, da un lato (art. 16)²⁵, affidato l'esercizio obbligatorio di un primo nucleo di funzioni e servizi alle Unités des Communes valdôtaines, dalla stessa istituite per il subentro alle Comunità montane contestualmente soppresse; dall'altro (art. 19)²⁶, ha previsto l'esercizio obbligatorio di un'ulteriore serie di funzioni e servizi mediante il convenzionamento tra enti locali.

La Sezione ha richiesto ai comuni di quantificare, nell'appendice del questionario sul rendiconto 2016, i risparmi sulla spesa del personale conseguiti in tale anno grazie al suddetto convenzionamento.

Dei 73 comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 46 hanno comunicato di aver conseguito risparmi, quantificati però da soli 35 enti; 4 comuni hanno omesso la risposta al

²⁵ L'art. 16 (Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités) della l.r. n. 6/2014 recita: “1. Alle Unités è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6: a) sportello unico degli enti locali (SUEL); b) servizi alla persona, con particolare riguardo a: 1) assistenza domiciliare e microcomunità; 2) assistenza agli indigenti; 3) assistenza ai minori e agli adulti; 4) scuole medie e asili nido; 5) soggiorni vacanze per anziani; 6) telesoccorso; 7) trasporto di anziani e inabili; c) servizi connessi al ciclo dell'acqua; d) servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento; e) servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie. 2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono esercitati obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione consiliare competente, individua i criteri per favorire tali forme di gestione associata”.

²⁶ L'art. 19 (Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra Comuni) della l.r. n. 6/2014 recita: “1. I Comuni esercitano obbligatoriamente in ambito sovracomunale, mediante convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 20, le funzioni e i servizi inerenti agli ambiti di attività di seguito elencati: a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale; b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali; c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali; d) polizia locale; e) biblioteche. 2. I Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni e i servizi di cui al comma 1, che deve essere costituito da due o più comuni contermini appartenenti preferibilmente alla medesima Unité, la cui popolazione complessiva sia pari ad almeno 1.000 abitanti, calcolata come previsto all'articolo 9, comma 3, o da almeno tre Comuni. 3. L'ambito territoriale ottimale della convenzione deve obbligatoriamente comprendere Comuni appartenenti alla medesima Unité entro la conclusione del mandato decorrente dalle elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dall'obbligo di appartenenza alla medesima Unité il Comune o i Comuni che sottoscrivono con il Comune di Aosta una convenzione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1. 3bis. Nel caso in cui uno o più Comuni non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale della convenzione, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione e previa diffida ad adempiere, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, invitando i Comuni interessati alla sottoscrizione delle relative convenzioni. 3ter. In sede di prima applicazione, il Comune di Aosta non è assoggettato all'obbligo di convenzionamento per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1. 3quater. Le funzioni e i servizi comunali inerenti a uno o più degli ambiti di attività elencati al comma 1 possono anche essere svolti, in tutto o in parte, previa deliberazione dei Consigli comunali interessati, in forma associata tra più ambiti territoriali sovracomunali, secondo le modalità definite da apposita convenzione sottoscritta tra gli enti che hanno assunto la responsabilità dell'esercizio associato in ambito sovracomunale”.

quesito, mentre 23 hanno risposto negativamente, 3 dei quali precisando che “il risparmio è stato realizzato in ambito territoriale ma non quantificato”.

Il complessivo ammontare dei risparmi indicati è pari ad euro 1.434.034,93, suddiviso tra gli enti negli importi dettagliati nelle tabelle allegate sub 3) alla presente relazione.

La Sezione rileva che, dall’esame delle informazioni fornite e dei provvedimenti indicati dai comuni, in generale non risultano adeguate formalizzazioni della programmazione del raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla richiamata disposizione regionale, né dimostrazioni del risultato finanziario raggiunto coerenti con le risultanze del bilancio e del rendiconto dell’esercizio 2016.

Detto risultato è stato quantificato, esclusivamente nelle relazioni ai suddetti rendiconti, dagli organi di revisione di soli quattro enti²⁷, mentre soltanto in una di esse è stato esplicitato il dovuto rilievo circa l’inadeguatezza della programmazione realizzata in merito dall’Amministrazione dell’ente.

La Sezione si riserva, pertanto, di approfondire la valutazione delle economie sulla spesa del personale effettivamente conseguite grazie ai suddetti convenzionamenti, in occasione del prossimo controllo sullo stato attuale della gestione delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali introdotte dalla richiamata l.r. n. 6/2014²⁸.

6. Gli ulteriori controlli

La Sezione, contestualmente all’esame dei questionari sui rendiconti 2016, ha svolto un approfondimento sulla corretta costituzione del fondo rischi²⁹ da parte di alcuni comuni (11) coinvolti in una vertenza con le Autorità preposte alla certificazione della regolarità delle spese correlate ai finanziamenti conseguiti dall’Unione Europea.

La necessità di tale controllo era emersa in occasione delle precedenti verifiche svolte sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, di cui al d.lgs. n. 118/2011, effettuate dagli enti locali valdostani nel corso del 2016³⁰.

Gli stessi 11 comuni citati – per ragioni di funzionalità costituite dalla necessaria concentrazione delle richieste di elementi istruttori – sono stati presi a riferimento anche per

²⁷ Trattasi, rispettivamente, dei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Montjovet, Saint-Pierre, Sarre e del Comune di Montjovet.

²⁸ Con deliberazione della Sezione n. 6/2016 sono state approvate le prime rilevazioni relative all’organizzazione, alla struttura, alle attività e alle risorse delle Unités.

²⁹ V. all. 4.2, par. 5.2, punto h, del d.lgs. n. 118/2011.

³⁰ V. nota 14, par. 4.4, pag. 17 della relazione approvata con deliberazione n. 5/2018.

l'effettuazione della programmata ulteriore valutazione della correttezza dei citati adempimenti relativi al passaggio alla contabilità armonizzata, vagliata alla luce delle risultanze contabili dedotte nei rendiconti dell'esercizio 2016³¹.

a) La costituzione del fondo rischi

Giova preliminarmente evidenziare che l'accantonamento al fondo rischi non è facoltativo, ma costituisce un preciso obbligo degli enti locali, disciplinato dai principi contabili fissati nel d.lgs. n. 118/2011, essendo finalizzato ad assicurare la formazione di adeguate coperture finanziarie per l'iscrizione a bilancio delle spese che deriverebbero dall'eventuale soccombenza in un contenzioso, assicurando al contempo il mantenimento degli equilibri dello stesso bilancio.

Il controllo, di cui si dà qui conto, si è reso necessario in considerazione del numero di enti coinvolti, oltre che della rilevanza finanziaria delle somme complessivamente contestate (circa 1,3 milioni di euro, al netto degli oneri per spese e assistenza legale) idonea a determinare, in caso di soccombenza, significative criticità negli equilibri dei bilanci dei medesimi comuni.

La vertenza ha avuto origine da due verbali di controllo definitivo formalizzati in data 15 marzo 2016 alla Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin dalla Regione Valle d'Aosta, quale Autorità di audit su alcuni finanziamenti del Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera. In tali atti venivano, infatti, rilevate irregolarità nelle procedure d'appalto, gestite all'epoca, quale ente attuatore, dalla Comunità montana Grand-Combin, alla quale l'omonima Unité è subentrata a seguito dell'entrata in vigore della citata l.r. n. 6/2014³².

Una prima decisione sulla suddetta vertenza, in sede giudiziaria, è prevista entro il mese di maggio del corrente anno e risulta agli atti di questa Sezione che il rischio di soccombenza degli enti coinvolti è stato ritenuto "piuttosto marcato" dai legali incaricati.

Al fine di verificare l'adeguatezza dei fondi rischi costituiti allo scopo dai comuni interessati, il magistrato istruttore ha richiesto all'Unité Grand-Combin la trasmissione dei provvedimenti adottati in merito alla ripartizione del rischio finanziario complessivo, nonché delle conseguenti comunicazioni inoltrate agli enti locali del comprensorio.

Dall'esame della documentazione trasmessa dalla citata Unité (nota prot. 2389 in data 6 aprile 2018) è emerso che, nella vertenza in questione, limitatamente alla realizzazione di un programma

³¹ V. pag. 18 della stessa relazione di cui sopra.

³² La Sezione ha dato conto di tali irregolarità nella relazione su "La gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con i fondi comunitari in Valle d'Aosta – Anno 2015" (pag. 39), approvata con deliberazione n. 9/2017.

FEAS, è coinvolta anche l'Unité Mont-Emilius, alla quale pertanto il magistrato istruttore ha ripetuto analoga richiesta di elementi istruttori.

Nel riscontro fornito con nota prot. 7065 in data 16 maggio 2018, la testé citata Unité ha comunicato di aver previsto l'accantonamento a fondo rischi dell'intero importo di euro 248.592,04 quantificato a proprio carico nell'avanzo di amministrazione del rendiconto 2017, di prossima approvazione, senza alcun rimborso da parte dei comuni del comprensorio.

La Sezione conseguentemente rileva che, alla data di approvazione della presente relazione, l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius, non avendo ancora approvato il rendiconto 2017, non ha accantonato alcuna somma al fondo rischi in relazione alla suddetta vertenza.

Dalla documentazione trasmessa dall'Unité Grand-Combin con la citata nota prot. n. 2389/2018 risulta, in particolare, che la Giunta dell'Ente ha approvato i criteri di ripartizione del rischio finanziario in argomento, tra gli enti locali coinvolti, mediante deliberazione n. 2 in data 23 gennaio 2017, trasmessa ai comuni del comprensorio con nota in data 4 dicembre 2017, unitamente ad una tabella di tale riparto (allegata sub 4 alla presente relazione). Vi si desume che l'importo complessivo degli esborsi dovuti, in caso di soccombenza in giudizio, è stato quantificato in euro 1.431.802,45 (inclusa la citata quota di rischio a carico dell'Unité Mont-Emilius per euro 248.592,04), costituiti per euro 1.276.015,14 da restituzioni delle somme decertificate dalla Autorità di controllo dei progetti e per euro 155.787,31 da oneri stimati per patrocinio e spese legali.

Con l'ulteriore deliberazione n. 51 in data 13 novembre 2017, inoltre, la stessa Giunta, considerata l'inadeguatezza del fondo rischi costituito nel rendiconto del 2016 dell'Ente (per l'importo di euro 709.668,82), ha autorizzato il responsabile del servizio finanziario a definire con i comuni la tempistica e le modalità per ottenere i trasferimenti finanziari necessari ad assicurare l'integrale copertura del rischio nel proprio bilancio.

Con nota in data 21 maggio 2018, l'Unité Grand-Combin ha trasmesso alla Sezione un'ulteriore COMUNE DI FVKA - STOF 000158-957 TALOR SDIS ITALIA/CT e FEAS 10 proposta di ripartizione del rischio (v. tabella allegata sub 5), inoltrata nel maggio 2016 ai comuni del comprensorio e da questi presa a riferimento per l'accantonamento al fondo contenzioso, dapprima, in occasione della rideterminazione dell'avanzo di amministrazione realizzata nel passaggio alla contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 118/2011 e, successivamente, in sede di approvazione del rendiconto 2016.

Nella suddetta proposta, l'esborso complessivo, in caso di soccombenza in giudizio, è stato quantificato in euro 1.377.396,09 (peraltro risultante alla Sezione correttamente determinato in euro 1.377.409,86), inclusivo della citata quota di competenza dell'Unité Mont-Emilius, suddiviso tra gli enti come indicato nella tabella allegata sub 5) alla presente relazione.

Esaminate le risultanze dei rendiconti 2016 degli 11 comuni coinvolti nella vertenza, la Sezione rileva che l'ammontare cumulativamente accantonato a fondo rischi ammonta ad euro 994.628,99, ripartito negli importi indicati alla colonna b) della allegata tabella 6) elaborata dalla Sezione, residuando pertanto, al 31 dicembre 2016, un rischio complessivamente scoperto per euro 382.780,87. Occorre comunque rammentare che l'Unité Grand-Combin, come detto, ha accantonato sul fondo rischi dello stesso rendiconto l'importo di 709.668,92 euro.

La Sezione rileva, inoltre, che 5 degli 11 comuni coinvolti nella vertenza (Allein, Bionaz, Doues, Gignod, Roisan), qualora avessero accantonato a fondo rischi, nel rendiconto 2016, l'intero importo dovuto, analogamente a quanto realizzato dall'Unité Grand-Combin, avrebbero registrato un disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011³³.

La quota disponibile degli avanzi di amministrazione di tali comuni sarebbe stata insufficiente, infatti, a ricomprendere la corretta costituzione del fondo rischi, come evidenziato nella colonna g) della tabella 6.

La Sezione, considerate le suesposte criticità, ha esteso il controllo sulla adeguatezza del fondo rischi costituito dagli stessi enti in sede di rendiconto 2017, rilevando, innanzitutto, che 6 degli 11 comuni interessati non hanno ancora approvato il predetto documento contabile.

La Sezione conseguentemente rileva che, alla data dell'approvazione della presente relazione, i Comuni di Allein, Etroubles, Gignod, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, non avendo ancora approvato il rendiconto 2017, sono privi di ogni accantonamento al fondo rischi in relazione alla vertenza in argomento.

Con nota prot. 1873 del 18 aprile 2018 il Comune di Valpelline ha trasmesso a questa Sezione un ulteriore aggiornamento della proposta di ripartizione effettuato dall'Unité Grand-Combin,

COMUNE DI VALPELLINE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - SETTORE TRIBUTI - TEL. 031 85595 0

³³ Il comma 1 dell'art. 42 (Il risultato di amministrazione) del d.lgs. 23.06.2011, n. 118 stabilisce che "Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12".

alla citata data del 18 ottobre 2017, al netto della quota di rischio di competenza dell'Unité Mont-Emilius, che risulta essere stato preso a riferimento per l'accantonamento a fondo rischi dai 5 comuni che hanno approvato il rendiconto 2017 (v. tabella 7 allegata alla presente relazione).

Da tale tabella – ancorché priva, a quanto risulta, di un formale provvedimento approvativo – si desume che l'importo complessivo degli esborsi dovuti, in caso di soccombenza in giudizio, è stato quantificato nell'importo di 1.431.802,45 euro, di cui 248.592,04 a carico, come detto, dell'Unité Mont-Emilius (euro 232.615,44 per restituzioni dei finanziamenti ottenuti sommati ad euro 15.976,60 stimati per spese legali), pertanto residuando a carico dei comuni dell'Unité Grand-Combin l'ammontare di euro 1.213.852,26³⁴, come indicato nella tabella 7.

Dalla suddetta documentazione e dalle risultanze dei rendiconti 2017 approvati, come detto dai 5 degli 11 comuni coinvolti, risulta che l'ammontare ivi accantonato a fondo rischi, sommato agli importi già trasferiti all'Unité, è pari ad euro 873.520,11, ripartito negli importi indicati alla colonna b) dell'allegata tabella 8 elaborata dalla Sezione, restando pertanto, a quella data, complessivamente scoperto per euro 340.332,15 il rischio a loro carico.

La Sezione rileva che 2 degli 11 comuni coinvolti nella vertenza (Doues e Valpelline), qualora avessero accantonato a fondo rischi, nel rendiconto 2017 approvato, l'intero importo previsto dall'Unité Grand-Combin a loro carico, alla data del 18 ottobre 2017, avrebbero registrato un disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011. La quota disponibile degli avanzi di amministrazione di tali comuni sarebbe stata insufficiente, infatti, a ricomprendere il corretto accantonamento del fondo rischi, come evidenziato nella colonna g) della tabella 8.

Dalle verifiche effettuate è emerso, inoltre, che il solo Comune di Oyace risulta aver accantonato, alla data della presente relazione, l'intero importo eventualmente da restituire, avendo vincolato a fondo rischi ulteriori 4.952,82 euro in sede di approvazione del rendiconto 2017.

COMUNE DI BVAI - BPR 000183 CRT TP 09/2018 - 116 LA CT P. BPR 0

Allo scopo di attualizzare al massimo il controllo, la Sezione ha esaminato, per i 6 citati comuni ancora privi del rendiconto 2017, gli accantonamenti al fondo rischi da questi indicati nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato A) dei bilanci

³⁴ Detto importo di euro 1.213.852,26 alla Sezione risulta, peraltro, correttamente determinato in euro 1.183.210,41 in relazione alla presenza di un errore di calcolo nella colonna "totali" della tabella 7.

2018, oltre a quelli formalizzati nei rendiconti 2017 regolarmente approvati dai restanti 5 comuni dell'Unité Grand-Combin.

Considerando il complessivo importo dell'eventuale esborso dovuto (al netto dell'Unité Mont-Emilius) pari ai citati euro 1.213.852,26, la situazione degli accantonamenti a fondo rischi per il contenzioso in argomento risulta essere la seguente alla data di approvazione della presente relazione:

- sugli avanzi di amministrazione dei rendiconti 2017 approvati sono assicurati complessivi euro 873.520,11, sia a titolo di accantonamenti sia di somme già trasferite da taluni comuni all'Unité Grand-Combin, ripartiti come indicato nella colonna b) della tabella 8;
- l'ammontare del rischio scoperto è pertanto attualmente pari ad euro 340.332,15 [colonna d) della tabella 8];
- ulteriori 143.248,23 euro sono previsti in accantonamento sui citati risultati di amministrazione presunti di cui all'allegato A) al bilancio di previsione 2018, come indicato nella colonna h) della tabella 8³⁵.

Qualora i comuni e l'Unité Grand-Combin approvassero i rendiconti 2017 con le risultanze previste nei sopra citati allegati A), il rischio scoperto relativamente al contenzioso citato sarebbe pari a zero e nessun ente, Unité compresa, registrerebbe un disavanzo di amministrazione ai sensi del citato art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011.

La Sezione, rilevando formalmente l'irregolarità costituita dall'assenza dell'approvazione del rendiconto 2017 entro i termini temporali di legge³⁶ da parte dei Comuni di Allein, Etroubles, Gignod, Saint-Oyen, Roisan, Saint-Rhémy-en-Bosses, e delle Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin e Mont-Emilius, invita le rispettive Amministrazioni a provvedere sollecitamente, assicurando l'integrale copertura del rischio prospettato a loro carico.

La Sezione invita, infine, l'Amministrazione della Unité Grand-Combin alla costante adozione di formali provvedimenti per la determinazione e la comunicazione di ogni ripartizione del rischio

COMUNE DI ROISAN - 15796 000183-951 02\0015018 116 LA CT 8 1585 D
finanziario tra gli enti coinvolti nel contenzioso in argomento.

³⁵ Il comune di Roisan, in fase istruttoria, con nota del 14 aprile 2018 ha comunicato che nel rendiconto 2017 procederà alla rideterminazione dell'accantonamento a fondo rischi in euro 5.428,31.

³⁶ L'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dai d.lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014, dispone che il rendiconto della gestione sia deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

b) Le ulteriori verifiche sul riaccertamento straordinario dei residui

Nella relazione concernente il controllo degli adempimenti relativi al passaggio alla contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvata con deliberazione n. 5/2018³⁷, la Sezione si era riservata di effettuare, in occasione del controllo sui rendiconti dell'esercizio 2016, un approfondimento della correttezza delle operazioni effettuate dai comuni in sede di riaccertamento straordinario dei residui.

A tale scopo, per le ragioni di funzionalità già esposte, il magistrato istruttore ha richiesto ai comuni ricompresi nella Unité Grand-Combin l'elenco dei residui riaccertati in sede di approvazione del suddetto rendiconto, con l'indicazione delle cause giustificative del relativo mantenimento ovvero della disposta cancellazione, nonché, ove necessario, dei residui riportati dal 2015 o reimputati alla gestione competenza 2016 in occasione del citato riaccertamento straordinario.

Considerata la mole degli elementi istruttori acquisiti, il controllo è stato focalizzato, in particolare, sulle cancellazioni dei residui attivi, al fine di verificare che queste non fossero state omesse, in sede di riaccertamento straordinario, allo scopo di mascherare eventuali disavanzi di amministrazione. Giova altresì segnalare che l'esposizione seguente degli elementi contabili relativi ai residui passivi è fornita in termini di valori percentuali, anziché alfanumerici, in ragione della frequente assenza di sintetici elementi descrittivi indispensabili per la loro singola individuazione nella presente relazione.

Occorre, infine, rammentare che la valutazione della correttezza del riaccertamento straordinario operato dai Comuni di Allein e Gignod, ricompresi nella summenzionata Unité, è stata esposta nella citata relazione approvata con la deliberazione n. 5/2018.

L'esame della documentazione trasmessa dai restanti nove comuni ricompresi nella suddetta Unité, a seguito della richiesta di elementi istruttori e, in particolare, della verifica degli elenchi dei residui riaccertati in sede di approvazione dei rendiconti 2016, consente alla Sezione di rilevare

COMUNE DI BIONAZ - BPOF 0001189 901 12\0e\SOJ8 11F IA CT e BPOC 0
quanto segue.

b.1) Comune di Bionaz

L'Ente ha giustificato l'eliminazione, nel rendiconto 2016, di residui attivi del titolo III per euro 21.780,09 con motivazioni inidonee a dimostrare che la dichiarata insussistenza delle

³⁷ V. par. 5, pag. 18 della citata relazione.

corrispondenti obbligazioni giuridiche sia dovuta a cause sopravvenute in momento successivo al riaccertamento straordinario di cui all'art. 3 comma 7 lett. a) del d.lgs. n. 118/2011 e non fosse, invece, già rilevabile a quella data.

L'operazione corretta avrebbe determinato, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, l'iscrizione nell'apposito allegato 5/2 del d.lgs. n. 118/2011 di euro 21.780,09 nella voce "residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate", come indicato nella rielaborazione riportata nella tabella seguente. La conseguente pari riduzione dell'avanzo di amministrazione rideterminato ne avrebbe evidenziato l'inadeguatezza a contenere i relativi accantonamenti e vincoli costituiti in tale occasione.

Relativamente a detto avanzo di amministrazione, la Sezione invita l'Ente a verificare le motivazioni dell'incoerente indicazione del relativo utilizzo fornita nell'appendice al questionario in esame rispetto a quella contenuta nel certificato al rendiconto 2016 trasmesso al competente Ministero.

La Sezione rileva, ad ogni buon conto, il conseguimento di un avanzo di amministrazione a fine esercizio 2016 pari ad euro 155.122,41 che, al netto dei vincoli e degli accantonamenti effettuati, non presenta alcuna quota disponibile.

COMUNE DI BIONAZ PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		CALCOLO EFFETTUATO	CALCOLO CORRETTO
		DAL COMUNE	DALLA SEZIONE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015 (a)		55.679,73	55.679,73
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-	21.780,09
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	-	-
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	-	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	153.159,84	153.159,84
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)	(-)	153.159,84	153.159,84
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2016 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+(e) + (f) -(g)		55.679,73	33.899,64
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):			
Parte accantonata ⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015 ⁽⁴⁾		8.643,76	8.643,76
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			
Fondo rischi contenzioso			
Totale parte accantonata (i)		8.643,76	8.643,76
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		306,39	306,39
Vincoli derivanti da trasferimenti		-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		46.729,58	46.729,58
Altri vincoli da specificare di			
Totale parte vincolata (l)		47.035,97	47.035,97
Totale parte destinata agli investimenti (m)		-	-
Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)		0,00	21.780,09
<small>Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2016 ⁽⁶⁾</small>			

Con riferimento al mantenimento dei residui passivi del titolo II, operato nel rendiconto in esame, la Sezione rileva che le giustificazioni addotte dall'Ente raramente indicano la sussistenza della scadenza nell'esercizio 2016 delle correlate obbligazioni giuridiche. La loro dovuta o intervenuta liquidazione risulta, infatti, correttamente esplicitata soltanto per il 2 per cento circa di tali somme.

La quasi totalità dei suddetti residui avrebbe dovuto essere cancellata e reimputata agli esercizi successivi, con il corrispondente adeguamento del fondo pluriennale vincolato. Risultano, invece, adeguate le giustificazioni del mantenimento dei residui passivi del titolo II provenienti dalla gestione competenza 2016.

La Sezione rileva che le suesposte irregolarità, pur non incidendo negativamente sul risultato di amministrazione complessivo dell'esercizio 2016, costituiscono violazioni del principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal d.lgs. n. 118/2011³⁸, realizzate sia in sede di

³⁸ V. art. 3 e allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

riaccertamento straordinario dei residui, sia nel riaccertamento ordinario correlato al rendiconto in esame.

La Sezione, conclusivamente, invita l'Amministrazione comunale ad adottare misure idonee ad assicurare il rispetto del succitato fondamentale principio nella gestione contabile dell'Ente.

b.2) Comune di Doues

L'Ente, in sede di rendiconto 2016, ha eliminato residui attivi per importi (euro 133,68) ininfluenti ai fini della complessiva validità del risultato di amministrazione accertato.

Relativamente all'operato mantenimento dei residui passivi del titolo II e dei residui passivi provenienti dalla gestione competenza dello stesso titolo, la Sezione rileva che le giustificazioni addotte indicano adeguatamente la corretta scadenza delle corrispondenti obbligazioni giuridiche.

b.3) Comune di Etroubles

L'Ente ha giustificato l'eliminazione, in sede di rendiconto 2016, di residui attivi per complessivi 26.551,51 euro (relativi agli accertamenti n. 387/2014-387/2004-371/2011-372/2011-534/2015 e 113/2014) con motivazioni inidonee a dimostrare che la dichiarata insussistenza delle corrispondenti obbligazioni giuridiche sia dovuta a cause sopravvenute in momento successivo al riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011 e non fosse, invece, già rilevabile a quella data.

L'operazione corretta avrebbe determinato, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, l'iscrizione, nell'allegato 5/2 di cui al d.lgs. 118/2011, di euro 26.551,51 nella voce "residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate", come indicato nella rielaborazione riportata nella tabella seguente. Conseguentemente, considerando invariati i vincoli e gli accantonamenti operati all'epoca dall'Ente, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione rideterminato in sede di riaccertamento straordinario sarebbe risultata negativa

COMUNE DI ETRUBLES - FISCALITÀ 2016 - SETTEMBRE 2018 - DITTA S.p.A. - ESAC 0

per euro 26.551,51, anziché pari a zero.

Relativamente a detto avanzo di amministrazione, la Sezione invita l'Ente a verificare le motivazioni dell'incoerente indicazione del relativo utilizzo fornita nell'appendice al questionario in esame rispetto a quella contenuta nel certificato al rendiconto 2016 trasmesso al competente Ministero.

La Sezione rileva, ad ogni buon conto, il conseguimento di un avanzo di amministrazione a fine esercizio 2016 pari ad euro 238.866,62 che, al netto dei vincoli e degli accantonamenti effettuati, non presenta alcuna quota disponibile.

COMUNE DI ETROUBLES PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		CALCOLO EFFETTUATO DAL COMUNE	CALCOLO CORRETTO DALLA SEZIONE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015 (a)		456.373,30	456.373,30
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-	26.551,51
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	-	-
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	-	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	273.542,95	273.542,95
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)	(-)	273.542,95	273.542,95
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2016 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		456.373,30	429.821,79

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):		
Parte accantonata⁽³⁾	-	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015 ⁽⁴⁾	19.720,00	19.720,00
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	-	-
Fondo rischi contenzioso	135.000,00	135.000,00
Totale parte accantonata (i)	154.720,00	154.720,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	179.808,00	179.808,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-
Altri vincoli da specificare di	-	-
Totale parte vincolata (l)	179.808,00	179.808,00
Totale parte destinata agli investimenti (m)	121.845,30	121.845,30
Totale parte disponibile (n) = (k)-(i)-(l)-(m)	-	26.551,51
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2016 ⁽⁶⁾		

Con riferimento all'operato mantenimento dei residui passivi del titolo II e di quelli provenienti dalla competenza, la Sezione rileva che le giustificazioni adottate dall'Ente raramente indicano in modo adeguato la sussistenza della scadenza delle correlate obbligazioni nel 2016.

La loro dovuta e intervenuta liquidazione in tale anno risulta, infatti, correttamente esplicitata soltanto per l'8 per cento dei suddetti residui del titolo II e per il 5 per cento di quelli provenienti dalla competenza.

La stragrande maggioranza delle succitate poste passive, considerato quanto sopra, avrebbe dovuto essere cancellata e reimputata agli esercizi successivi, con il corrispondente adeguamento del fondo pluriennale vincolato.

La Sezione rileva che le suesposte irregolarità, pur non incidendo negativamente sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, costituiscono violazioni del principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, realizzate sia in sede di riaccertamento straordinario dei residui, sia del loro riaccertamento ordinario correlato al rendiconto in esame.

La Sezione, conclusivamente, invita l'Amministrazione comunale ad adottare misure idonee ad assicurare il rispetto del succitato fondamentale principio nella gestione contabile dell'Ente.

b.4) Comune di Ollomont

L'Ente ha giustificato l'eliminazione, in sede di rendiconto 2016, di residui attivi del titolo III per euro 9.773,49 (riportati dal 2012 e 2013) con motivazioni inidonee a dimostrare che la dichiarata insussistenza delle corrispondenti obbligazioni giuridiche sia dovuta a cause sopravvenute in momento successivo al riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011 e non fosse, invece, già rilevabile a quella data.

L'operazione corretta avrebbe determinato, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, l'iscrizione, nel citato allegato 5/2 del d.lgs. 118/2011, di euro 9.773,49 nella voce "residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate", come indicato nella rielaborazione riportata nella tabella seguente.

La conseguente pari riduzione dell'avanzo di amministrazione rideterminato ne avrebbe evidenziato l'inadeguatezza a contenere i relativi accantonamenti e vincoli costituiti in tale occasione.

Relativamente a detto avanzo di amministrazione, la Sezione invita l'Ente a verificare le motivazioni dell'incoerente indicazione del relativo utilizzo fornita nell'appendice al questionario in esame rispetto a quella contenuta nel certificato al rendiconto 2016 trasmesso al competente Ministero.

La Sezione rileva, ad ogni buon conto, il conseguimento di un avanzo di amministrazione a fine esercizio 2016 pari ad euro 192.985,54 che, al netto dei vincoli e degli accantonamenti effettuati, presenta un avanzo disponibile per euro 71.944,69.

COMUNE DI OLLOMONT PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI			
		CALCOLO EFFETTUATO DAL COMUNE	CALCOLO CORRETTO DALLA SEZIONE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015 (a)		130.217,08	130.217,08
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-	9.773,49
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	-	-
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	21.172,50	21.172,50
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	398.852,62	398.852,62
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)	(-)	377.680,12	377.680,12
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2016 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+(e) + (f) -(g)		130.217,08	120.443,59

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):			
Parte accantonata ⁽³⁾		-	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015 ⁽⁴⁾		3.618,66	3.618,66
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			
Fondo rischi contenzioso			
Totale parte accantonata (i)		3.618,66	3.618,66
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		12.527,27	12.527,27
Vincoli derivanti da trasferimenti		-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		114.071,15	114.071,15
Altri vincoli da specificare di			
Totale parte vincolata (l)		126.598,42	126.598,42
Totale parte destinata agli investimenti (m)		-	-
Totale parte disponibile (n) = (k)-(i) - (l)-(m)		0,00	9.773,49
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2016 ⁽⁶⁾			

Con riferimento al mantenimento, operato nel rendiconto in esame, dei residui passivi del titolo II e dei residui passivi provenienti dalla competenza, la Sezione rileva che le giustificazioni adottate indicano la sussistenza della scadenza nell'esercizio 2016 delle correlate obbligazioni giuridiche, vale a dire la loro dovuta o intervenuta liquidazione, soltanto per il 24 per cento circa dei primi e del 15 per cento circa dei secondi.

Risulta ingiustificato, in particolare, il mantenimento a residuo delle somme reimputate alla gestione competenza in occasione del riaccertamento straordinario, che avrebbero dovuto, già in quella sede, essere reimputate ad un esercizio successivo al 2016 con il conseguente adeguamento del fondo pluriennale vincolato.

Le suddette irregolarità, pur non incidendo negativamente sul risultato di amministrazione complessivo dell'esercizio 2016, costituiscono violazioni del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., realizzate sia in sede di riaccertamento

straordinario sia in occasione del riaccertamento ordinario dei suddetti residui correlato all'approvazione del rendiconto in esame.

La Sezione, conclusivamente, invita l'Amministrazione comunale ad adottare misure idonee ad assicurare il rispetto del succitato fondamentale principio nella gestione contabile dell'Ente.

b.5) Comune di Oyace

L'Ente, in sede di rendiconto 2016, ha dichiarato insussistente ed eliminato un residuo attivo del titolo IV dell'importo di euro 45.744,25.

Nel riscontro alla richiesta di elementi istruttori, detta cancellazione è stata giustificata asserendo che la rendicontazione dei lavori "ha evidenziato un'economia di spesa che corrisponde ad altrettanto minor contributo da parte della Regione" (per il finanziamento del Fospi)³⁹.

Dall'esame della deliberazione della Giunta comunale di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori (n. 29/2016 in data 21 aprile 2016), la Sezione rileva che l'Ente era a conoscenza dell'insussistenza del suddetto credito già al momento del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011 (effettuato il 6 giugno 2016), quando, pertanto, tale posta attiva avrebbe dovuto essere cancellata.

L'operazione corretta avrebbe determinato, in quella sede, l'iscrizione, nell'apposito allegato 5/2 del d.lgs. n. 118/2011, di euro 45.744,25 nella voce "residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate", come indicato nella rielaborazione riportata nella tabella seguente. Conseguentemente l'avanzo di amministrazione all'epoca rideterminato sarebbe risultato quasi dimezzato e assolutamente inadeguato a contenere i vincoli e gli accantonamenti operati dall'Ente.

Relativamente a detto avanzo di amministrazione, la Sezione invita l'Ente a verificare le motivazioni dell'incoerente indicazione del relativo utilizzo fornita nell'appendice al questionario in esame rispetto a quella contenuta nel certificato al rendiconto 2016 trasmesso al competente

Ministero.

La Sezione rileva, ad ogni buon conto, il conseguimento di un avanzo di amministrazione a fine esercizio 2016 pari ad euro 219.167,05 che, al netto dei vincoli e degli accantonamenti effettuati, presenta un avanzo disponibile per euro 119.335,48.

³⁹ Acronimo del "Fondo per speciali programmi di investimento" di cui alla l.r. 20 novembre 1995, n. 48 e s.m.i.

COMUNE DI OYACE PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		CALCOLO EFFETTUATO	CALCOLO CORRETTO
		DAL COMUNE	DALLA SEZIONE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015 (a)		102.176,86	102.176,86
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-	45.744,25
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	85,18	85,18
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	664.777,82	664.777,82
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	858.926,74	858.926,74
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)	(-)	194.148,92	194.148,92
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2016 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+(e) + (f) -(g)		102.262,04	56.517,79
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):			
Parte accantonata ⁽³⁾		-	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015 ⁽⁴⁾		4.381,62	4.381,62
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			
Fondo rischi contenzioso			
Totale parte accantonata (i)		4.381,62	4.381,62
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		3.146,57	3.146,57
Vincoli derivanti da trasferimenti		-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		90.162,99	90.162,99
Altri vincoli da specificare di		-	-
Totale parte vincolata (l)		93.309,56	93.309,56
Totale parte destinata agli investimenti (m)		-	-
Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)-(l)-(m)		4.570,86	41.173,39
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2016 ⁽⁶⁾			

La Sezione rileva che la suesposta irregolarità, pur non incidendo negativamente sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, costituisce violazione del principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, realizzata in sede di riaccertamento straordinario dei residui.

La Sezione, conclusivamente, invita l'Amministrazione comunale ad adottare misure idonee ad assicurare il rispetto del succitato fondamentale principio nella gestione contabile dell'Ente.

COMUNE DI ROISAN - BPOF 0001189 90T T2\0e\SOJ8 WFF IA CT e Esac 0

b.6) Comune di Roisan

L'Ente ha giustificato l'eliminazione, in sede di rendiconto 2016, di residui attivi del titolo III per euro 17.144,59 con motivazioni inidonee a dimostrare che la dichiarata insussistenza delle corrispondenti obbligazioni giuridiche sia dovuta a cause sopravvenute in momento successivo al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011 e non fosse, invece, già rilevabile a quella data.

La corretta operazione di riaccertamento straordinario avrebbe pertanto determinato l'iscrizione, nel citato allegato 5/2, di euro 17.144,59 nella voce "residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate", come indicato nella rielaborazione riportata nella tabella seguente. Considerando invariati i vincoli e gli accantonamenti operati dall'Ente, la conseguente riduzione di euro 17.144,59 dell'avanzo di amministrazione rideterminato in sede di riaccertamento straordinario ne avrebbe evidenziato l'inadeguatezza a contenere gli accantonamenti e i vincoli costituiti in tale occasione.

La Sezione rileva che la suddetta incapienza viene a cessare nel risultato di amministrazione del 2016, in quanto l'avanzo accertato per euro 55.744,33 risulta adeguato a contenere i complessivi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (per euro 21.952,37) e al Fondo rischi (per euro 33.077,23) residuando un avanzo disponibile per euro 714,73.

Relativamente all'avanzo di amministrazione rideterminato al 1 gennaio 2016, la Sezione invita l'Ente a verificare le motivazioni dell'incoerente indicazione del relativo utilizzo fornita nell'appendice al questionario in esame rispetto a quella contenuta nel certificato al rendiconto 2016 trasmesso al competente Ministero.

COMUNE DI ROISAN PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		CALCOLO EFFETTUATO	CALCOLO CORRETTO
		DAL COMUNE	DALLA SEZIONE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015 (a)		36.224,34	36.224,34
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-	17.144,59
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	-	-
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	364.561,56	364.561,56
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	419.079,65	419.079,65
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)	(-)	54.518,09	54.518,09
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2016 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+(e) + (f) -(g)		36.224,34	19.079,75
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):			
Parte accantonata ⁽³⁾		-	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015 ⁽⁴⁾		3.020,01	3.020,01
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			
Fondo rischi contenzioso			
Totale parte accantonata (i)		3.020,01	3.020,01
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		127,10	127,10
Vincoli derivanti da trasferimenti		-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		33.077,23	33.077,23
Altri vincoli da specificare di		-	-
Totale parte vincolata (l)		33.204,33	33.204,33
Totale parte destinata agli investimenti (m)		-	-
Totale parte disponibile (n) = (k) - (i) - (l) - (m)		0,00	17.144,59
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2016 ⁽⁶⁾			

Con riferimento all'operato mantenimento dei residui passivi del titolo II, la Sezione rileva che le giustificazioni adottate dall'Ente raramente indicano in modo adeguato la sussistenza, nel 2016, della scadenza delle correlate obbligazioni. La loro dovuta o intervenuta liquidazione in tale anno risulta, infatti, correttamente esplicitata soltanto per l'8 per cento della massa complessiva. La stragrande maggioranza delle suddette poste passive, considerato quanto sopra, avrebbe dovuto essere cancellata e reimputata agli esercizi successivi, con il corrispondente adeguamento del fondo pluriennale vincolato.

COMUNE DI ROISAN - ESERCIZIO 2016 - RENDICONTO CONSOLIDATO

La Sezione rileva che la suesposta irregolarità, pur non incidendo negativamente sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, costituisce violazione del principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, realizzata in sede di riaccertamento straordinario dei residui.

La Sezione rileva, viceversa, che le giustificazioni indicate dall'Ente per il mantenimento dei residui passivi provenienti dalla gestione competenza risultano adeguate, con riferimento

all'indicazione della sussistenza nel 2016 della scadenza delle correlate obbligazioni giuridiche, per la quasi totalità della massa debitoria (98 per cento circa).

b.7) Comune di Saint-Oyen

L'Ente, in sede di rendiconto 2016, ha eliminato residui attivi per importi (euro 4.955,99) ininfluenti ai fini della complessiva validità del risultato di amministrazione accertato.

Relativamente all'operato mantenimento, nel rendiconto in esame, di residui passivi del titolo II per euro 288.601,09 la Sezione prende atto che l'Ente ha provveduto ad integrare l'iniziale inadeguata giustificazione ("in quanto al 31 dicembre 2016 non aveva ancora provveduto alla relativa liquidazione") con la successiva precisazione che trattasi di debiti interamente liquidabili nel predetto esercizio.

b.8) Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

L'Ente, in sede di rendiconto 2016, ha eliminato residui attivi per importi (euro 544,51) ininfluenti ai fini della complessiva validità del risultato di amministrazione accertato.

Relativamente all'operato mantenimento di residui passivi a valere sul titolo II, la Sezione rileva che le giustificazioni addotte raramente indicano in modo adeguato la sussistenza, nel 2016, della scadenza delle correlate obbligazioni giuridiche. La loro dovuta o intervenuta liquidazione in tale anno risulta, infatti, correttamente esplicitata soltanto per il 5 per cento circa della relativa massa. Analogamente, risultano adeguate le giustificazioni addotte per il mantenimento dei residui passivi del titolo II provenienti dalla competenza soltanto per il 18 per cento circa della massa complessiva. La stragrande maggioranza di tali residui, considerato quanto sopra, avrebbe dovuto pertanto essere cancellata e reimputata agli esercizi successivi, con il conseguente adeguamento del fondo pluriennale vincolato.

Risulta ingiustificato, in particolare, il mantenimento a residuo delle somme reimputate alla gestione competenza in occasione del riaccertamento straordinario, che avrebbero dovuto, già in quella sede, essere reimputate ad un esercizio successivo al 2016 con il conseguente adeguamento del fondo pluriennale vincolato.

La Sezione rileva che le suesposte irregolarità, pur non incidendo negativamente sul risultato di amministrazione complessivo dell'esercizio 2016, costituiscono violazioni del principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, realizzate sia in sede di

COMUNE DI SAINT-RHÉMY-EN-BOSSÉS - 0001193 - SET. 13\08\2018 - ITC - 14.11.18 - 8.15.26.0

riaccertamento straordinario dei residui, sia del loro riaccertamento ordinario correlato al rendiconto in esame.

La Sezione, conclusivamente, invita l'Amministrazione comunale ad adottare misure idonee ad assicurare il rispetto del succitato fondamentale principio nella gestione contabile dell'Ente.

b.9) Comune di Valpelline

L'Ente, in sede di rendiconto 2016, ha eliminato residui attivi per importi (euro 6.339,33) ininfluenti ai fini della complessiva validità del risultato di amministrazione accertato.

Relativamente all'operato mantenimento di residui passivi a valere sul titolo II la Sezione rileva che le giustificazioni addotte indicano adeguatamente la sussistenza della scadenza in tale esercizio delle correlate obbligazioni giuridiche, vale a dire la relativa dovuta o intervenuta liquidazione, per il 74 per cento circa della massa complessiva.

Il residuale 26 per cento circa di tali residui, conseguentemente, avrebbe dovuto essere cancellato e reimputato agli esercizi successivi, con il corrispondente adeguamento del fondo pluriennale vincolato.

La Sezione rileva che la suesposta irregolarità, pur non incidendo negativamente sul risultato di amministrazione generale dell'esercizio 2016, costituisce violazione del principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal d.lgs. n. 118/2011.

La Sezione, conclusivamente, invita l'Amministrazione comunale ad adottare misure idonee ad assicurare il rispetto del succitato fondamentale principio nella gestione contabile dell'Ente.

Considerate le suesposte diffuse irregolarità nell'applicazione del fondamentale principio della competenza finanziaria potenziata, riscontrate in capo a 7 dei 9 comuni costituenti il campione considerato nella presente relazione, la Sezione si riserva di effettuare in merito un analogo apposito controllo esteso a tutti i comuni valdostani.

COMUNE DI VALPELLINE - BANDO 0001189 DEL 12/06/2018 AFFIDAMENTO E SECCO

c) La costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità

La Sezione rileva che, in sede di rendiconto 2016, risulta costituito in termini complessivamente adeguati il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) dei Comuni di Doues, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses, che, in occasione del controllo delle operazioni concernenti il passaggio alla

contabilità armonizzata non avevano fornito alcuna indicazione delle modalità di calcolo di tale fondo⁴⁰.

La Sezione rileva, inoltre, che la costituzione palesemente inadeguata dei FCDE realizzata dai Comuni di Ollomont, Oyace, Roisan, Valpelline in sede di rendiconto 2016, è stata giustificata, nel riscontro agli elementi istruttori richiesti, da un errore di calcolo del programma informatico, risolto nella predisposizione del rendiconto del successivo esercizio, in cui l'ammontare di tale accantonamento può essere ritenuto adeguato.

Lo stesso FCDE risulta, infine, costituito in termini complessivamente adeguati nei rendiconti 2016 da parte dei Comuni di Etroubles e Gignod.

COMUNE DI BARD - BPOF 0001889 9ET 12\0e\5018 17F IA CT e Esac 0

⁴⁰ V. pag. 12, nota 11, della relazione approvata con deliberazione n. 5/2018.

Allegati

COMUNE DI BARD - BPOF 000180 GET 12\0e\3018 11F IA CT e Esc 0

Allegato 1

Pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione. Comuni che hanno rispettato l'obiettivo nell'anno 2016

Saldo tra entrate finali e spese finali di competenza DEFINITIVO situazione al 31 dicembre 2016 Fonte: certificazione definitiva 2016		
COMUNI	SALDO OBIETTIVO DGR n. 1530/2016	SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI ANNO 2016
Allein	0	162.597,04
Antey-Saint-André	0	64.759,56
Aosta	0	6.039.083,42
Arnad	0	1.008.964,37
Arvier	0	98.281,69
Avise	0	252.973,54
Ayas	54.550,00	1.555.592,49
Aymavilles	0	190.167,95
Bard	0	89.294,96
Bionaz	0	166.043,83
Brissogne	0	251.618,28
Brusson	0	157.079,75
Challand-Saint-Anselme	0	246.409,42
Challand-Saint-Victor	0	67.237,27
Chambave	0	375.350,21
Chamois	0	8.333,49
Champdepraz	0	222.000,00
Champorcher	0	159.917,08
Charvensod	0	1.450.713,15
Châtillon	0	885.455,44
Cogne	0	323.680,61
Courmayeur	0	1.348.719,66
Donnas	0	277.055,00
Doues	0	261.531,04
Emarèse	0	96.273,76
Etroubles	0	172.931,65
Fontainemore	0	296.346,72
Gaby	0	201.723,06
Gignod	0	34.317,08
Gressan	0	450.842,18
Gressoney-La-Trinité	0	28.747,80
Gressoney-Saint-Jean	0	589.290,92
Hône	0	104.020,98
Introd	0	85.101,95
Issime	0	70.584,97
Issogne	0	309.188,44
Comune di Bard	-100.000,00	-18.042,46

**Pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione.
Comuni che hanno rispettato l'obiettivo nell'anno 2016**

Saldo tra entrate finali e spese finali di competenza DEFINITIVO situazione al 31 dicembre 2016 Fonte: certificazione definitiva 2016		
COMUNI	SALDO OBIETTIVO DGR n. 1530/2016	SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI ANNO 2016
Jovençon	0	724.374,44
La Magdeleine	0	73.844,54
La Salle	0	546.182,84
La Thuile	0	618.479,59
Lillianes	0	104.671,75
Montjovet	0	183.714,90
Morgex	0	475.535,88
Nus	0	275.026,60
Ollomont	0	112.274,73
Oyace	0	207.840,82
Perloz	0	64.273,86
Pollein	0	502.290,47
Pontboset	0	26.149,14
Pontey	0	253.576,71
Pont-Saint-Martin	0	451.608,35
Pré-Saint-Didier	0	854.172,38
Quart	45.450,00	317.754,30
Rhêmes-Notre-Dame	0	62.754,25
Rhêmes-Saint-Georges	0	72.949,01
Roisan	0	165.662,29
Saint-Christophe	0	644.132,55
Saint-Denis	0	44.364,64
Saint-Marcel	0	741,51
Saint-Nicolas	0	327.864,92
Saint-Oyen	0	32.545,26
Saint-Pierre	0	299.274,50
Saint-Rhémy-en-Bosses	0	92.553,47
Saint-Vincent	0	923.070,99
Sarre	0	350.998,36
Torgnon	0	178.368,26
Valgrisenche	0	232.533,61
Valpelline	0	357.021,48
Valsavarenche	0	57.873,81
Valtournenche	0	93.799,43
Verrayes	0	128.805,11
Verrès	0	229.423,01
Villeneuve	0	206.015,93
	0	28.376.710

N.B. - Disciplina Pareggio di bilancio anno 2016
 Obiettivo: conseguire un saldo tra entrate finali e spese finali di competenza 2016 non negativo
 (ad eccezione per i 3 Comuni per i quali sono fatti salvi gli effetti della rimodulazione orizzontale dell'anno 2015 - art. 61.r. 13/2014).

Fonte: pubblicazione *online* del Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura.

Allegato 2

Comuni	Saldo di parte corrente	Saldo di parte capitale	Saldo di competenza (accertamenti di competenza 2016 - impegni di competenza 2016)	Risultato di amministrazione rideterminato al 01/01/2016	Risultato di amministrazione 31/12/2016
	a	b	c	d	e
ALLEIN	56.767,85	0,00	53.730,60	58.586,38	209.041,05
ANTEY-SAINT-ANDRE (**)	239.497,16	-129.737,60	208.801,30	993.919,27	996.345,31
ARNAD	0,00	1.012.590,86	-216.012,66	1.343.279,61	1.836.571,88
ARVIER	206.421,59	-170.374,53	-250.416,76	331.533,54	178.674,91
AVISE	249.526,64	-85.335,86	94.370,67	253.161,23	314.486,79
AYAS	1.239.176,60	288.648,67	-1.977.228,30	4.957.351,08	4.793.867,10
AYMAVILLES	104.125,79	610.107,99	3.802,26	715.685,05	749.187,18
BARD	44.684,66	48.810,09	-87.187,88	271.290,61	388.253,29
BIONAZ	260.750,80	-104.202,53	106.584,16	55.679,73	155.122,41
BRISOGNE	394.205,27	0,00	-80.268,53	780.864,57	766.814,19
BRUSSON	404.831,58	137.217,88	-81.478,16	465.366,31	440.173,16
CHALLAND-SAINT-ANSELME	364.638,44	-106.832,72	-363.479,04	1.447.391,60	1.370.401,31
CHALLAND-SAINT-VICTOR	216.660,63	-141.924,74	-276.984,28	1.125.779,74	873.535,80
CHAMBAVE	0,00	0,00	84.116,85	426.461,16	238.479,92
CHAMOIS	178.368,86	-155.296,71	-43.666,89	156.114,91	56.003,37
CHAMPDEPRAZ	234.957,94	-113.737,72	-176.491,55	1.265.201,21	1.142.610,34
CHAMPORCHER	243.130,88	-69.507,08	-405.564,91	677.318,00	376.595,78
CHARVENSOD	248.529,76	82.824,69	-326.099,18	965.675,95	1.288.193,64
CHATILLON	531.089,97	39.448,05	-329.544,10	673.333,26	927.734,47
COGNE (*)	356.239,52	111.952,41	-692.768,83	635.170,11	378.402,08
COURMAYEUR	2.919.680,86	230.674,65	-1.691.535,73	5.621.389,90	1.846.913,66
DONNAS	301.166,48	213.589,26	-1.955.087,78	2.543.747,36	1.446.329,61
DOUES	295.750,50	-34.219,46	71.741,51	96.957,34	183.992,83
EMARESE	74.919,72	52.104,94	-35.025,15	136.926,14	121.950,07
ETROUBLES	61.140,94	21.472,19	-190.929,82	456.373,30	238.866,62
FENIS	493.238,30	189.791,74	164.444,16	519.167,66	287.356,41
FONTAINEMORE (*)	8.894,70	72.947,94	-146.795,64	6.118,51	22.583,29
GABY	44.747,86	116.046,69	52.839,84	579.846,82	534.699,36
GIGNOD	216.437,80	0,00	-554.689,20	873.928,86	327.447,72
GRESSAN	465.483,30	810.290,55	74.562,67	2.413.190,34	1.929.454,30
GRESSONEY-LA-TRINITE	9.664,83	-6.534,76	55.845,20	330.657,78	339.339,32
GRESSONEY-SAINT-JEAN	453.182,96	17.626,00	-162.874,47	1.465.057,54	1.377.942,23
HONE	108.019,90	0,00	-20.401,02	485.646,26	147.436,01
INTROD	169.169,03	307.947,90	54.106,74	206.790,42	160.684,12
ISSIME	76.815,07	52.750,46	-259.419,91	477.978,00	402.616,85
ISSOGNE	0,00	130.424,26	-1.391.421,60	3.803.889,18	2.505.931,82
JOVENCAN	52.804,10	1.276.780,51	-66.382,48	1.230.601,55	1.857.726,50
LA MAGDELEINE	30.151,67	-4.931,20	11.073,70	132.507,49	154.786,17
LA SALLE	383.196,13	164.915,84	-860.025,93	3.073.286,02	2.333.965,46
LA THUILE	703.490,02	-280.148,48	735.147,54	1.570.329,31	1.664.848,48
LILLIANES	71.943,40	-68.762,77	-109.443,33	143.206,51	63.565,81
MONTJOVET	0,00	163.605,07	43.193,69	705.962,07	663.962,52
MORGEX	477.814,87	-32.724,66	-701.787,76	2.166.624,78	1.657.307,94
NUS	479.781,20	145.728,71	-428.295,10	1.192.960,96	731.160,72

Comuni	Saldo di parte corrente	Saldo di parte capitale	Saldo di competenza (accertamenti di competenza 2016 - impegni di competenza 2016)	Risultato di amministrazione rideterminato al 01/01/2016	Risultato di amministrazione 31/12/2016
	a	b	c	d	e
OLLOMONT	249.970,18	-80.436,31	-34.182,52	130.217,08	192.985,54
OYACE	164.207,32	111.623,56	36.200,97	102.262,04	219.167,05
PERLOZ	137.964,87	-77.583,84	59.657,63	85.935,68	85.287,65
POLLEIN	122.208,29	-53.925,13	-314.408,23	3.116.612,31	2.885.746,70
PONTBOSET	5.284,81	-5.284,81	-12.614,95	192.647,38	182.963,63
PONTEY	108.512,47	0,00	-31.172,01	454.404,28	510.897,47
PONT - SAINT - MARTIN	522.910,16	53.609,82	-1.495.518,55	3.299.706,05	2.092.737,49
PRE - SAINT - DIDIER	868.814,92	-756.269,52	-1.230.767,73	5.749.216,88	3.701.970,13
QUART	270.872,59	0,00	-352.274,62	555.554,59	561.284,92
RHEMES - NOTRE - DAME	94.709,24	279.192,45	-33.730,80	256.409,71	145.378,79
RHEMES - SAINT - GEORGES	83.896,57	5.007,60	-125.648,73	97.844,42	81.226,00
ROISAN (*)	0,00	51.952,96	-38.788,84	36.224,34	55.744,33
SAINT - CHRISTOPHE	591.645,08	46.303,71	-536.968,43	4.171.827,17	4.139.913,62
SAINT - DENIS	23.266,51	54.285,94	78.552,45	141.723,63	93.389,33
SAINT - MARCEL	54.535,53	241.992,03	171.657,86	197.522,30	132.439,97
SAINT - NICOLAS	232.034,02	20.961,59	243.114,50	69.130,23	212.412,67
SAINT - OYEN	258.311,14	-252.344,08	-226.163,54	305.178,07	311.220,16
SAINT - PIERRE	265.893,50	124.125,66	190.104,63	561.995,37	629.210,61
SAINT - RHEMY - EN - BOSSES	156.290,78	185.954,70	-17.111,99	243.529,21	346.582,04
SAINT - VINCENT	743.112,94	0,00	944.740,35	-64.788,92	535.164,78
SARRE	263.580,21	1.252.451,06	-237.301,49	1.648.004,13	1.689.643,01
TORGNON	182.775,11	0,00	-25.219,93	147.141,65	214.116,80
VALGRISENCHÉ	166.117,39	-10.716,93	-188.067,87	495.775,85	657.364,97
VALPELLINE	0,00	101.611,06	-154.761,96	473.228,96	268.731,44
VALSAVARENCHÉ	130.303,03	-61.603,78	-350.774,22	606.221,75	282.907,78
VALTOURNENCHÉ	121.588,10	569.048,93	-1.595.018,52	5.517.614,77	1.662.008,24
VERRAYES	13.137,24	1.644,79	-4.604,11	12.806,57	28.725,28
VERRES	250.805,49	691,45	-1.157.881,21	3.277.136,37	2.305.043,46
VILLENEUVE	165.426,51	167.181,48	-417.679,35	460.206,82	302.040,31
TOTALI	19.479.774,42	6.858.187,17	-18.923.576,31	80.173.596,11	63.007.665,97

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti 2016 dei comuni.

(*) Dall'analisi dei certificati dei consuntivi 2016 trasmessi al competente Ministero risulta che il saldo di competenza, calcolato tenendo conto del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto, è pari ad euro -268.899,13 per il Comune di Cogne, risultando pertanto adeguatamente compensato dall'avanzo di amministrazione rideterminato al 1 gennaio 2016 (col. d). Per la stessa ragione, a loro volta, il saldo di competenza 2016 risulta essere di euro 81.842,64 per il Comune di Fontainemore e di euro 15.728,62 per il Comune di Roisan.

(**) Per il Comune di Arrey-Saint-André il saldo di parte corrente e quello di parte capitale sono desunti dal certificato del consuntivo 2016 trasmesso al competente Ministero.

Allegato 3

Comuni	1.2.6.2 Nell'anno 2016, l'ente ha assicurato mediante l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, con le forme e secondo le modalità di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), progressivi risparmi sulla spesa del personale, attraverso specifiche misure di razionalizzazione dei sistemi organizzativi e la rigorosa programmazione dei fabbisogni di risorse umane? art. 2 comma 3 l.r. n. 19/2015	Risparmi realizzati
ALLEIN	SI	44.667,61
ANTEY-SAINT-ANDRE	SI	66.758,80
ARNAD	SI	40.183,00
ARVIER	NO	
AVISE	NO	-
AYAS	SI	-
AYMAVILLES	SI	
BARD	NO	12.500,00
BIONAZ	SI	31.333,14
BRISOGNE	NO	(*)
BRUSSON	SI	
CHALLAND-SAINT-ANSELME	NON COMPILATO	
CHALLAND-SAINT-VICTOR	SI	6.148,34
CHAMBAVE	NO	
CHAMOIS	SI	31.250,00
CHAMPDEPRAZ	NON COMPILATO	
CHAMPORCHER	NO	
CHARVENSOD	SI	47.802,49
CHATILLON	NO	
COGNE	SI	52.454,27
COURMAYEUR	NO	
DONNAS	SI	14.225,43
DOUES	SI	13.378,11
EMARESE	SI	-
ETROUBLES	NO	-
FENIS	SI	NON COMPILATO
FONTAINEMORE	NON COMPILATO	16.282,61
GABY	NO	
GIGNOD	SI	44.667,91
GRESSAN	SI	97.034,92
GRESSONEY-LA-TRINITE	NO	
GRESSONEY-SAINT-JEAN	SI	54.754,65
HONE	SI	27.472,48
INTROD	NO	
ISSIME	NO	
ISSOGNE	SI	
JOVENCAN	SI	9.702,70
LA MAGDELEINE	SI	13.348,00
LA SALLE	SI	11.761,04
LA THUILE	SI	NON COMPILATO
LILLIANES	NO	

COMUNE DI HONE - ESERCIZIO DI FUNZIONI ASSOCIATE - ANNO 2016

Comuni	1.2.6.2 Nell'anno 2016, l'ente ha assicurato mediante l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, con le forme e secondo le modalità di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), progressivi risparmi sulla spesa del personale, attraverso specifiche misure di razionalizzazione dei sistemi organizzativi e la rigorosa programmazione dei fabbisogni di risorse umane? art. 2 comma 3 l.r. n. 19/2015	Risparmi realizzati
MONTJOVET	SI	129.454,66
MORGEX	SI	51.521,42
NUS	SI	29.521,01
OLLOMONT	SI	23.348,41
OYACE	SI	23.414,70
PERLOZ	SI	NON COMPILATO
POLLEIN	SI	47.802,49
PONTBOSET	SI	NON COMPILATO
PONTEY	NO	
PONT-SAINT-MARTIN	NO	
PRE-SAINT-DIDIER	SI	39.928,28
QUART	NO	(*)
RHEMES-NOTRE-DAME	NO	
RHEMES-SAINT-GEORGES	NO	
ROISAN	NON COMPILATO	5.794,59
SAINT-CHRISTOPHE	NO	(*)
SAINT-DENIS	NO	
SAINT-MARCEL	SI	115.599,29
SAINT-NICOLAS	NO	
SAINT-OYEN	NON COMPILATO	
SAINT-PIERRE	SI	58.323,44
SAINT-RHEMY-EN-BOSSÉS	NON COMPILATO	
SAINT-VINCENT	SI	111.878,71
SARRE	SI	58.323,44
TORGNON	SI	26.667,00
VALGRIENCHE	NO	
VALPELLINE	SI	8.691,71
VALSAVARENCHÉ	SI	NON COMPILATO
VALTOURNENCHE	SI	21.635,00
VERRAYES	NO	
VERRES	SI	46.405,28
VILLENEUVE	SI	NON COMPILATO
TOTALE		1.434.034,93

(*) il risparmio è stato realizzato in ambito territoriale ma non quantificato

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti 2016 dei comuni.

Allegato 4

FONDO RISCHI AL 27 luglio 2017										
importi da prevedere										
num.	data	importo	riparto del fondo dell'Unité	totale accantonato fondo rischi Comune + Unité	riparto per comune Interreg % partecipazione	psr riparto criteri autofinanziamento	se criteri generali 2016	subtotale	spese legali Interreg incidenza subtotale	totali
Allein	06/06/2017	€ 68.668,87	€ 32.225,00	€ 100.893,87	€ 58.239,67	€ 32.388,60	€ 2.113,54	€ 92.741,81	€ 11.322,74	€ 104.064,56
Bionaz	09/06/2017	€ 127.387,93	€ 40.340,00	€ 167.727,93	€ 146.507,07	€ 35.479,01	€ 2.645,77	€ 184.631,85	€ 22.541,50	€ 207.173,35
Doues	08/06/2017	€ 62.845,39	€ 44.100,00	€ 106.945,39	€ 61.094,74	€ 34.317,25	€ 2.892,38	€ 98.304,37	€ 12.001,87	€ 110.306,24
Etroubles	07/07/2017	€ 135.000,00	€ 46.455,00	€ 181.455,00	€ 57.739,61	€ 69.663,25	€ 3.046,84	€ 130.449,70	€ 15.926,46	€ 146.376,16
Gignod	23/06/2017	€ 37.050,79	€ 87.890,00	€ 124.940,79	€ 57.739,61	€ 32.388,60	€ 5.764,43	€ 95.892,64	€ 11.707,43	€ 107.600,07
Ollomont	06/12/2016	€ 110.071,15	€ 31.990,00	€ 142.001,15	€ 98.610,85	€ 40.145,91	€ 2.094,19	€ 140.850,94	€ 17.196,34	€ 158.047,28
Oyave	29/06/2017	€ 89.162,99	€ 32.185,00	€ 121.347,99	€ 49.376,02	€ 32.388,60	€ 2.110,91	€ 83.875,54	€ 10.240,27	€ 94.115,81
Roisan	09/12/2016	€ 33.077,23	€ 58.515,00	€ 91.592,23	€ 20.759,54	€ 32.388,60	€ 3.837,81	€ 56.985,96	€ 6.957,35	€ 63.943,31
Saint-Oyen	06/06/2017	€ 100.000,00	€ 33.455,00	€ 133.455,00	€ 91.699,09	€ 32.388,60	€ 2.194,21	€ 126.281,90	€ 15.417,62	€ 141.699,52
Saint-Rhémy-En-Bosses	06/06/2017	€ 125.000,00	€ 42.355,00	€ 167.355,00	€ 86.254,28	€ 43.109,32	€ 2.777,93	€ 132.141,53	€ 16.133,01	€ 148.274,55
Valpelline	30/06/2017	€ 140.864,64	€ 50.555,00	€ 191.419,64	€ 69.068,04	€ 61.475,43	€ 3.315,74	€ 133.859,22	€ 16.342,72	€ 150.201,94
TOTALE		€ 1.029.128,99			€ 797.088,52	€ 446.133,20	€ 32.793,75	€ 1.276.015,47	€ 155.787,31	€ 1.431.802,78
Unité Grand-Combin		€ 709.668,62	€ 500.000,00	€ 1.529.133,99	€ -	€ -	€ 32.793,42			
TOTALE fondo rischi		€ 1.738.797,61	totale 2 Unité		€ 797.088,52	€ 446.133,20	€ 32.793,42	€ 1.276.015,14	€ 155.787,31	€ 1.431.802,45

Fonte: Unité Grand-Combin.

Allegato 5

RIPARTO 2016 - criteri generali				
CON AGGIORNAMENTO POPOLAZIONE 31.12.2015				
COMUNI	riparto per Comune	B x X% + C x Y% + D x Z%		
		X	Y	Z
		65%	25%	10%
ALLEIN	€ 88.773,18	6,445		
BIONAZ	€ 111.128,32	8,068		
DOUES	€ 121.486,34	8,820		
ETROUBLES	€ 127.973,87	9,291		
GIGNOD	€ 242.118,68	17,578		
OLLOMONT	€ 87.960,51	6,386		
OYACE	€ 88.662,99	6,437		
ROISAN	€ 161.196,66	11,703		
ST. OYEN	€ 92.161,57	6,691		
SAINT-RHEMY	€ 116.679,22	8,471		
VALPELLINE	€ 139.268,52	10,111		
TOTALE	€ 1.377.396,09	100,000		

Fonte: Unité Grand-Combin.

Allegato 6

Comune	Rischio (importo dovuto) al mese di maggio 2016 come da tabella fornita dall'Unité Grand-Combin	Accantonamento del comune in sede di rendiconto 2016 (giugno-luglio 2017)	Percentuale di copertura del rischio	Quota di rischio non coperta in sede di rendiconto 2016	Rendiconto 2016		Avanzo 2016 disponibile a seguito della copertura totale del rischio
					Avanzo di amministrazione	Di cui avanzo disponibile	
	a	b	c=b/a	d=b-a	e	f	g=d+f
Allein	88.773,18	53.668,87	60,46%	-35.104,31	209.041,05	24.999,19	-10.105,12
Bionaz	111.128,32	102.887,93	92,58%	-8.240,39	155.122,41	0,00	-8.240,39
Doues	121.486,34	62.845,39	51,73%	-58.640,95	183.992,83	10.032,40	-48.608,55
Etroubles	127.973,87	135.000,00	105,49%	7.026,13	238.866,62	0,00	7.026,13
Gignod	242.118,68	37.050,79	15,30%	-205.067,89	327.448,72	186.131,21	-18.936,68
Ollomont	87.960,51	110.071,15	125,14%	22.110,64	192.985,54	71.944,69	94.055,33
Oyace	88.662,99	89.162,99	100,56%	500,00	219.167,05	119.335,48	119.835,48
Roisan	161.196,66	33.077,23	20,52%	-128.119,43	55.744,33	714,73	-127.404,70
Saint-Oyen	92.161,57	105.000,00	113,93%	12.838,43	311.220,13	108.425,37	121.263,80
Saint-Rhémy-en-Bosses	116.679,22	125.000,00	107,13%	8.320,78	346.582,04	0,00	8.320,78
Valpelline	139.268,52	140.864,64	101,15%	1.596,12	268.731,44	104.392,41	105.988,53
Totale comuni	1.377.409,86	994.628,99	72,21%	-382.780,87			
Unité Grand-Combin	-	709.668,82	0,00%	709.668,82			
Totale accantonamento	1.377.409,86	1.704.297,81	123,73%	326.887,95			

Fonte: elaborazione Corte dei conti su tabella fornita dalla Unité Grand-Combin. Dati rendiconti 2016 desunti dai comuni.

Allegato 7

riparto con Unité Mont Emilius														
FONDO RISCHI AL 27 luglio 2017	num.	data	importo	riparto del fondo dell'Unité	riparto per comune Interreg % partecipazione	per riparto criteri autofinanziamento	fee riparto criteri generali 2016	subtotale	spese legali interregg incidenza subtotale	spese legali FEASR	totali	differenza carico dei comuni al netto del fondo rischi accantonato e quota Unité	possibile vincolo a consuntivo	differenza da prevedere fondo rischi
Allein	mail	06/06/2017	€ 68.668,87	€ 32.225,00	€ 58.239,67	€ 15.901,07	€ 2.113,54	€ 75.854,28	€ 11.325,60	€ 1.064,65	€ 88.244,53	€ 12.649,34	€ 12.649,34	€ 0,00
Bionaz	pec	29/06/2017	€ 127.387,93	€ 40.340,00	€ 146.507,07	€ 16.980,13	€ 2.645,77	€ 166.132,97	€ 24.804,88	€ 1.166,24	€ 192.104,08	€ -24.376,15	€ 0,00	€ -24.376,15
Doues	mail	05/06/2017	€ 62.845,39	€ 44.100,00	€ 61.094,74	€ 16.424,11	€ 2.892,38	€ 80.411,23	€ 12.005,99	€ 1.128,05	€ 93.545,27	€ 13.400,12	€ 13.400,12	€ 0,00
Etroubles	lett	07/07/2017	€ 135.000,00	€ 46.455,00	€ 57.739,61	€ 33.340,58	€ 3.046,84	€ 94.127,03	€ 14.053,86	€ 2.289,91	€ 110.470,80	€ 70.984,20	€ 70.984,20	€ 0,00
Gignod	mail	23/06/2017	€ 37.050,79	€ 87.890,00	€ 57.739,61	€ 15.501,07	€ 5.764,43	€ 79.005,11	€ 11.796,04	€ 1.064,65	€ 91.865,80	€ 33.074,99	€ 33.074,99	€ 0,00
Ollomont	0	05/12/2016	€ 110.071,15	€ 31.930,00	€ 98.610,85	€ 18.213,69	€ 2.094,19	€ 119.918,73	€ 17.994,75	€ 1.319,64	€ 139.143,12	€ 2.858,03	€ 2.858,03	€ 0,00
Dyace	pec	29/06/2017	€ 89.162,99	€ 32.185,00	€ 49.376,02	€ 15.501,07	€ 2.110,91	€ 66.988,00	€ 10.001,80	€ 1.064,65	€ 78.054,46	€ 43.293,53	€ 43.293,53	€ 0,00
Saint-Oyen	6134	07/12/2016	€ 33.077,23	€ 58.515,00	€ 20.759,54	€ 15.501,07	€ 3.837,81	€ 40.098,42	€ 5.986,99	€ 1.064,65	€ 47.150,07	€ 44.442,16	€ 44.442,16	€ 0,00
Saint-Rhémy-En-Bosses	mail	05/06/2017	€ 100.000,00	€ 33.455,00	€ 91.699,09	€ 15.501,07	€ 2.194,21	€ 109.394,37	€ 16.333,39	€ 1.064,65	€ 126.792,41	€ 6.662,59	€ 6.662,59	€ 0,00
Valpelline	pec	30/06/2017	€ 125.000,00	€ 42.355,00	€ 86.254,28	€ 20.631,97	€ 2.777,93	€ 109.664,18	€ 16.373,67	€ 1.417,05	€ 127.454,90	€ 39.900,10	€ 39.900,10	€ 0,00
TOTALE	0	0	€ 1.029.128,99	€ 500.000,00	€ 797.086,52	€ 213.517,76	€ 32.793,75	€ 1.043.400,03	€ 125.145,79	€ 14.664,92	€ 1.213.852,26	€ 315.281,73	€ 315.281,73	€ -24.376,15
Unité Grand-Combin			€ 705.668,62	€ 500.000,00	€ 797.086,52	€ 232.615,44	€ 32.793,42	€ 1.276.015,14	€ 125.145,79	€ 30.641,52	€ 1.431.802,45	€ 306.995,16	€ 306.995,16	
TOTALE fondo rischi			€ 1.738.797,61	€ 1.000.000,00	€ 1.594.173,04	€ 446.132,20	€ 32.793,42	€ 1.276.015,14	€ 125.145,79	€ 30.641,52	€ 1.431.802,45	€ 306.995,16	€ 306.995,16	

Fonte: Comune di Valpelline.

Allegato 8

Comune	Rischio (importo dovuto) al 18/10/2017 come da tabella fornita dal comune di Valpelline	Accantonamento del comune in sede di rendiconto 2017 e/o somme già trasferite all'Unité	Percentuale di copertura del rischio	Quota di rischio non coperta in sede di rendiconto 2017	Rendiconto 2017		Avanzo 2017 disponibile a seguito della copertura totale del rischio	Bilancio di previsione 2018			Avanzo 2018 presunto disponibile a seguito della copertura totale del rischio
					Avanzo di amministrazione	Di cui avanzo disponibile		Avanzo di amministrazione presunto	Avanzo di amministrazione presunto (allegato A al bilancio 2018)	Di cui avanzo disponibile presunto	
	a	b	c=b/a	d=b-a	e	f	g=d+f	h	i	l	m=d+h+l
Allein	88.244,53	68.668,87	77,82%	-19.575,66	351.298,36	108.485,14	83.214,41	3.171,00	279.331,28	274.331,28	257.926,62
Bionaz	192.104,08	166.833,35	86,85%	-25.270,73	177.781,93	22.757,54	-4.581,49				
Doves	93.545,27	66.206,24	70,77%	-27.339,03	100.000,00			35.000,00	138.170,24	0,00	24.529,20
Etroubles	110.476,80	25.106,21	27,33%	-66.759,59	126.117,81	187.293,91	174.268,60	0,00	477.534,10	428.320,60	361.561,01
Gignod	91.809,80	139.143,12	90,64%	-13.025,31	94.115,81	126.631,94	142.693,29				
Ollomont	78.054,46	47.150,07	0,00%	-47.150,07	58.000,00			33.077,23	87.435,13	19.614,35	5.541,51
Roisan	126.792,41	100.000,00	78,46%	-27.454,90	100.000,00			47.000,00	188.105,06	29.044,26	7.251,85
Saint-Oyen	127.454,90	68.471,82	57,53%	-50.555,00	873.520,11	194.390,09	-50.555,00	25.000,00	430.783,85	210.759,95	208.305,05
Saint-Rhémy-en-Bosses	119.026,82	0,00	0,00%	-340.332,15	873.520,11			143.248,23	1.553.629,88	267.279,57	1.147.966,83
Valpelline	1.213.852,26	873.520,11	71,96%	-340.332,15	873.520,11			880.687,26	1.023.995,49		
Totale comuni	1.213.852,26	873.520,11	71,96%	-340.332,15	873.520,11			1.023.995,49			
Totale accantonamento	1.213.852,26	873.520,11	71,96%	-340.332,15	873.520,11			1.023.995,49			

(*) Per il comune di Allein si tratta di uno stanziamento di spesa sulla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri fondi".

Fonte: elaborazione Corte dei conti su tabella fornita dal Comune di Valpelline. Rendiconti 2017/bilanci 2018 desunti dai comuni.

